il petto con lacci, che non eccedano la lunghezza di un palmo: che gli Ecclesiastici non usino speroni d'oro, nè briglie dorate: che non usino nè abiti, nè calzamenti di colore rosso, o verde, nè maniche cucite, nè cappelli ferrati, nè anelli, nè cappe o mantelli con maniche. Le dignità delle chiese cattedrali o conventuali, come pure i Curati porteranno abiti lunghi o di lana, o di lino: che i Cherici portino corone ugualmente rotonde, e non tagliate a gradi. Divieto ai Vescovi, e ai Cherici delle chiese Cattedrali e conventuali di portare sopra il pugno uccelli per la caccia: non si riceveranno laici in canonici, nè loro si darà veruna prebenda canonica, cioè loro non si accorderà le distribuzioni giornaliere di pane, di vino, e di altre cose. Non si daranno cure a giovani, nè a quelli, che sono solamente negli ordini minori: Che gli Abati, i Priori, e tutt'i Religiosi schivino la caccia, e l'esercitar negozio: che non si servino nè di briglie, nè di pettorale, nè di speroni dorati, nè di selle dipinte: che le loro vesti non sieno nè curte, nè aperte avanti, o dietro, ma serrate e lunghe: che non usino drappi di prezzo, nè pelli preziose: che dieno ai poveri tutto ciò che avanza alla lor mensa: che i monaci portino corone sì lunghe, che il circolo dei loro capelli sia di due o tre dita: i loro calzamenti non saranno nè aperti, nè con coreggie, ma alti, e serrati. Niun Canonico, o Monaco non potrà essere ricevuto in chiese differenti, ma resterà nella prima, ove fece la professione. I Canonici regolari non porteranno sempre il roccetto, e quando vanno a cavallo, porteranno una cappa nera e serrata. Si metteranno tre Religiosi nei Priorati, li quali possono alimentarne tanti; e se il Priorato non può mantenerne quel numero, il Vescovo, o l'Abate vi uninaranno alcune chiese. Gli ultimi Canoni di questo Concilio spettano alla pace pubblica, la quale facevasi giurare da tutti. Divieto di stabilire nuovi pedaggj: che quelli, i quali colgono profitto dal pedaggio, abbino cura della sicurezza delle strade. Qualche tempo dopo i Deputati essendo di ritorno da Roma portarono una lettera del Papa al Conte di Tolosa, con cui gli dà la custodia di tutte le conquiste fatte dalli Crocesegnati, finchè ne fosse più amplamente decretato nel concilio generale da tenersi al Laterano in quest'anno medesimo 1215. Il Legato ne pose il Conte in possesso, ed entrarono insieme a Tolosa, di cui fecero abbattere le mura. Indi il Legato se ne ritornò a Roma.

LXVI. Si leva l'interdetto in Inghilterra. An. 1214. *Paris.*

L'interdetto gettato sopra l'Inghilterra dall'anno 1208. non era levato nel 1214. Alla candelaja di quest'anno il Re Giovanni aveva spedito a Roma per chiedere al Papa, che lo facesse levare. I Deputati trovarono, che il Re d'Inghilterra aveva passato il mare, e portarono una lettera, in cui il Papa ordinava al suo Legato Niccolò Vescovo di Tuscolo, che levasse l'interdetto a condizione, che il Re desse sicurtà all'Arcivescovo di Cantorberi, e agli altri Vescovi per lo risarcimento de' danni, che avevano sofferti. A tale commissione il Legato tenne un gran Concilio a Londra nella Cattedrale di S. Paolo, e vi esaminò le somme, che il Re doveva pagare per l'indennità dei Prelati, e si trovò, ch'era ancora debitore di tredeci mille marche di argento, per le quali i Vescovi di Vinchestre, e di Norvik fecero cauzione. Il giorno poi di S. Pietro 29. Giugno 1214. nella medesima Chiesa di S. Paolo il legato levò solennemente l'interdetto, il quale avea durato sei anni, tre mesi, e quattordici giorni. Una sì lunga cessazione dagli ufizj divini, dalla frequentazione dei Sagramenti, e dalle pub-